

TRIBUNALE DI BOLOGNA

sez. CONTROVERSIE DEL LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Promosso da:

M° LORENA PERRUCCI, nata a Bari il 30.3.1994 e residente ad Altamura (BA) – Via Premuda n. 1 – C.F.: PRRLRN94C70A662U, assistita, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Carullo (C.F. CRLNTN48L06A944G, pec.: acarullo@ordineavvocatibopec.it; fax: 051/304967), come da mandato a margine al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in BOLOGNA – Strada Maggiore n. 47

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – in persona del Ministro *pro tempore*

notiziandone per quanto occorrer possa

M° Vincenzo Laterza, via Rodi 74 Altamura (Bari) 70022
.mail:vincelaterza@pec.it.

**Oggetto: accertamento del diritto della ricorrente a vedersi
attribuito il corretto punteggio dei titoli artistici presentati e per il
conseguente accertamento del diritto ad essere correttamente
inserita nella graduatoria d'istituto 2017-2020, in TERZA FASCIA
con riferimento alle classi di concorso AJ55-AJ56.**

FATTO



La ricorrente ha conseguito il Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento in Pianoforte presso il Conservatorio "E. Duni" di Matera il 13.7.2015.

Con comunicazione prot. n. 0025196 dell'1.6.2017 il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – reclutamento del personale docente ed educativo, ha divulgato presso gli Uffici Scolastici Regionali il D.M. n. 374 dell'1.6.2017 avente ad oggetto l'aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Sulla base delle indicazioni presenti nel D.M. n. 374/2017, la ricorrente ha presentato nei termini stabiliti (24.6.2017) domanda di inserimento in III fascia per le graduatorie di istituto 2017-2020, classi di concorso A029-A030-A053-AJ55-AJ56, inviando il plico all'Istituto Capofila Liceo "Laura Bassi" - Ufficio Scolastico di Bologna -Ambito V.

In relazione alle classi di concorso AJ55 (strumento musicale pianoforte negli istituti di 2° grado, licei musicali) e AJ56 (strumento musicale pianoforte nella scuola di 1° grado, scuole medie) fra la documentazione presentata dalla ricorrente vi erano anche 45 titoli artistici di cui è stata fornita prova attraverso i relativi certificati.

La domanda della ricorrente è stata regolarmente presa in carico dal Liceo e in seguito il 13.9.2017 l'Ufficio Scolastico di Bologna ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria definitiva della



terza fascia per le sole classi A029-A030-A053 per le quali il punteggio attribuito all'interessata è stato di p. 33, in quanto viene considerato solo il titolo di studio e specificamente il Diploma di pianoforte vecchio ordinamento rilasciato dal Conservatorio.

Per le classi AJ55 e AJ56, invece, il punteggio finale è stato calcolato sommando il punteggio del titolo di studio (p. 33) con il punteggio dei titoli artistici.

Il punteggio artistico è attribuito da una specifica Commissione, per ciascuno strumento, nominata dall'Ufficio Scolastico, la quale tenendo conto della tabella B lettera E allegata al D.M. n. 374/2017, valuta i singoli certificati prodotti dal candidato.

Nel caso di specie la Commissione è stata nominata il 9.10.2017. Terminata la valutazione, l'Ufficio Scolastico ha pubblicato il 22.11.2017, l'esito della valutazione dei titoli artistici con l'attribuzione del relativo punteggio per le classi AJ55 - AJ56 determinando così la graduatoria PROVVISORIA di istituto di primo e secondo grado per strumento musicale. Alla ricorrente in quella sede sono stati attribuiti p. 4.7.

Poiché l'interessata riteneva erroneo tale punteggio artistico, in quanto in palese contrasto con i criteri di cui alla tabella B citata, ha presentato reclamo in data 25.11.2017.

Successivamente, il 7.12.2017 è stata pubblicata dall'Ufficio Scolastico la graduatoria DEFINITIVA per strumento musicale, e l'interessata ha appreso che il suo punteggio artistico era stato rideterminato con un



incremento di (soli) 0.90 punti, totalizzando il punteggio complessivo di p. 5.6, i quali sommati ai 33 del titolo di studio posizionavano la ricorrente a 38.6 punti.

La ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti della Commissione, richiedendo anche la documentazione relativa ai titoli ed alla valutazione operata dalla Commissione nei confronti di altri due aspiranti, Vincenzo Laterza e Fabrizio Riso.

L'accesso è stato compiuto il 12 gennaio 2018 ed in esito allo stesso l'interessata si vede costretta ad adire l'intestato Giudice, ritenendo non corretto il proprio inserimento in graduatoria sulla scorta dell'errato punteggio artistico attribuito.

Si deve precisare che la ricorrente ha verificato che in data 30.1.2018 è stata pubblicata nuovamente la graduatoria, ulteriormente rettificata per quanto riguarda il punteggio artistico attribuito alla stessa, che ora risulta essere di **p. 7,60**, i quali sommati ai p.33 del titolo di studio posizionano la ricorrente a p.40,60.

DIRITTO

La ricorrente lamenta l'errata ed illogica valutazione del punteggio assegnatole in relazione ai titoli artistici presentati, tale da penalizzare il proprio corretto inserimento nelle graduatorie di Istituto di strumento musicale della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le censure della ricorrente riguardano: a) in generale, la legittimità degli atti compiuti dalla Commissione a cui è stato demandato il compito della



valutazione dei titoli artistici, nonché b) l'errata attribuzione del punteggio attribuite.

A) Illegittimità per violazione di legge per violazione del D.M. n. 374/2017 in combinato disposto con l'art. 5 e l'allegato 1 lett. E del D.M. n. 131/2007.

Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, carenza di motivazione e per violazione del principio della *par condicio*.

Illegittimità per violazione di legge per violazione dell'art. 6 L. n. 241/1990.

In primo luogo si deve esaminare l'operato della Commissione, in relazione alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli.

Per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto l'art. 5 del D.M. n. 131/2007 avente ad oggetto "*Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.*" stabilisce, per quanto qui di interesse: "*4. ...omissis...*

Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.

Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente



dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.". A sua volta l'allegato A richiamato nella norma trascritta, per i titoli artistici dispone: "E) Titoli artistici, (limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti).

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi):

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;

b) attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6;

c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3;

d) idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3;



e) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1;

f) corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:

allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1." Detto allegato contiene anche una nota circa il predetto punto E): "Nota al punto E).

TITOLI ARTISTICI

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.".



Il D.M. n. 374/2017 alla Tabella B allegata, per la valutazione dei titoli artistici (lettera E) ha ripreso puntualmente la previsione di cui al citato Regolamento.

La Commissione costituita per la valutazione dei Titoli presentati dalla ricorrente, dunque, era vincolata inderogabilmente alla previsione normativa, sulla base della quale, peraltro, i candidati, hanno potuto predisporre la documentazione ritenuta utile per la valutazione in sede di formazione delle graduatorie.

Orbene, nonostante la vincolante previsione normativa, nel caso di specie la Commissione ha derogato alla previsione normativa, valutando in modo del tutto discrezionale i titoli della ricorrente e disapplicando i criteri vincolativamente prefissati.

In particolare si rileva, esaminando sia la scheda di valutazione redatta in sede di prima valutazione in data 20.11.2017, sia quella redatta in occasione del riesame, svolto il 1.12.2017, a seguito di reclamo della interessata, che molti titoli immotivatamente non sono stati valutati, ed altri sono stati inseriti arbitrariamente in categorie diverse da quelle per le quali avrebbero dovuto essere valutati.

Più precisamente la Commissione si è data, inopinatamente ed arbitrariamente, dei "*criteri di valutazione dei titoli artistici*" del tutto diversi da quelli vincolanti esposti nel D.M. 374/17, che, si ripete, riportava esattamente quanto prescritto nell'Allegato A al regolamento di cui al D.M. n. 131/2007.



In detti "criteri", acquisiti a seguito di accesso agli atti, ma di cui si ignorano sia il momento che le modalità della loro determinazione da parte della Commissione, per quanto qui di interesse, si legge:

"1. CRITERI GENERALI:

- *la documentazione prodotta deve riportare chiaramente leggibili il nome ,la data, il luogo dell'esecuzione dell'attività;*
- sono oggetto di valutazione i solì documenti di lingua italiana o tradotti in lingua italiana come da normativa vigente;*

2. ATTIVITA' CONCERTISTICA:

- *i concerti da solista, e fino alla formazione di "ottetto", purché composto da singoli strumenti, sono valutati a norma della lettera g) della Tabella di valutazione allegata al D.M. n. 374 del 01/06/2017;*
- *i concerti di programmi con esecuzioni parziali sono valutati, a norma della lettera g) della medesima Tabella, da 0,20 a 0,50 punti, in base alla durata e rilevanza attribuiti dalla Commissione.*

3. ATTIVITA' IN ORCHESTRA SINFONICA E LIRICA:

- *l'attività in orchestra sinfonica e lirica può essere documentata da certificazione dell'Ente (è ritenuto valido il contratto e la busta paga recante nome e periodo) ed è valutata in funzione della durata e della rilevanza attribuita dalla Commissione.*

4. ATTESTATI:

- *gli attestati di corsi di perfezionamento relativi alla strumento devono recare al dicitura "effettivo"; quelli di sola "partecipazione" non sono valutati;*



- gli attestati di seminari, masterclass o altro, relativi ad acquisizioni di competenze musicali, sono valutati alla stregua della lettera g) della Tabella di valutazione, da 0,20 a 0,50 punti, in base alla durata ed affinità all'insegnamento per cui si richiede la valutazione:

- 0,5 punti nel caso in cui sia chiaramente specificato che si tratti di riconoscimento attinente allo strumento e in considerazione della rilevanza ad esso attribuita dalla Commissione;

- 0,2 punti se si tratta di riconoscimento non attinente allo strumento ovvero anche se attinente comunque tenuto conto della rilevanza ad esso attribuita dalla Commissione;

- le attività di progetto/laboratorio sono valutate, alla stregua della lettera g) della Tabella di valutazione, allegata al D.M. n. 374 del 01/06/2017, secondo i seguenti criteri di massima:

- 1 punto se la relativa durata sia pari o superiore a 80 giorni;

- 0,50 punti se la durata dell'attività sia pari o superiore a 40 giorni;

- 0,20 punti se la durata dell'attività sia inferiore a 40 giorni.

Si precisa che la Commissione si riserva, in ogni caso, di prescindere dai suindicati criteri in relazione alla rilevanza dell'attività prestata.

5. CONCORSI:

- gli attestati di premi relativi allo strumento sono valutati come da tabella;

- gli attestati di premi relativi ad altro strumento o in formazione quartetto o quintetto sono valutati alla stregua della lettera g) della



Tabella di valutazione, secondo la rilevanza attribuita dalla Commissione.

In ogni caso, relativamente ai premi conseguiti in concorsi nazionali e internazionali, la Commissione, valutatane la rilevanza, assegnerà a quelli di marginale rilievo lo stesso punteggio previsto per borse di studio e attestati di merito (ovvero lettera g)...."

Quelli che la Commissione individua come criteri di valutazione costituiscono criteri di valutazione **ulteriori, totalmente diversi ed in aperto contrasto con quanto previsto nel D.M. n. 374/2017.**

Ed invero.

D) In via generale la Commissione, nel documento denominato "*CRITERI GENERALI*" afferma che: "*sono oggetto di valutazione i soli documenti redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana, come da normativa vigente*". Al contrario la nota ai punti E) ed F) allegata alla Tabella B del D. M. 374/2017 riporta che: "*... ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita prova che sia stata effettivamente svolta.... Le opere in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili. Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso ... Possono essere valutati i titoli artistici documentati con contratto, locandine, programmi di sala dichiarazione autografe degli enti o delle compagnie teatrali presso cui si sono svolte le prestazioni*". Attenendosi a tali vincolanti prescrizioni, pertanto, la ricorrente ha presentato dettagliata certificazione dell'attività svolta attraverso attestati di vario genere tutti



ammessi dalla Tabella B, mentre come si vedrà in appresso (cfr. *infra*), la Commissione ha penalizzato alcuni titoli presentati dalla ricorrente anche sotto il profilo formale, quando in realtà per il decreto erano tutti valutabili, in quanto presentati secondo le prescrizioni impartite. Lo si deduce dalla locuzione "*possono essere valutati*", prevista nella tabella B citta.

Inoltre alcuna prescrizione si richiedeva in merito alla presentazione di titoli in lingua straniera, non essendo richiesta, dal D.M., un'espressa traduzione giurata, ma semplicemente la prova del titolo acquisito. La commissione ha, dunque, introdotto il requisito della traduzione come elemento discriminante. Tale ulteriore prescrizione è stata introdotta dalla Commissione solo **dopo** la scadenza del termine per la presentazione delle domande e dei relativi titoli, introducendo surrettiziamente un criterio di ammissibilità illegittimo in quanto non previsto nelle regole vincolanti a livello nazionale e senza avere alcun potere in merito.

II) Quanto alla voce "*ATTIVITÀ CONCERTISTICA*", la Tabella B) allegata al citato D.M. così dispone: "*a) Attività concertistica solistica in complessi musicali da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2,*
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1", senza alcuna ulteriore o diversa indicazione, né, soprattutto, senza prevedere che le singole Commissioni possano disporre diversa valutazione.



La Commissione che ha valutato i titoli della ricorrente, invece, ha arbitrariamente modificato la valutazione di tali titoli artistici, stabilendo che: *"i concerti da solista, e fino alla formazione di "ottetto", purché composto da singoli strumenti, sono valutati a norma della lettera g)"*, mentre l'attività concertistica è, come si è visto, da valutarsi a norma della lettera a) perché così stabilito nel Regolamento e nel D.M. n. 374/2017.

L'attività definita *"attività concertistica"* caratterizza una ben specifica tipologia di attività artistica, ed in base alle caratteristiche che il candidato aspirante all'inserimento in graduatoria avrà certificato, avrebbe dovuto essere valutata e graduata sulla base della previsione contenuta nella Tabella B) lettera a), ma non potrà mai essere considerata alla stregua di *"altre attività musicali"*.

La Commissione, invece, ha stabilito che l'attività concertistica, andasse valutata a norma della lettera g) che prevede, peraltro, un punteggio di gran lunga inferiore (da un minimo di 0,2 ad un massimo di 1). Per cui c'è da domandarsi quale dovesse essere l'attività concertistica ritenuta valutabile a norma della lettera a) dell'All. B al D.M. n. 374/17 da parte della Commissione d'esame.

III Quanto alla voce *"ATTIVITA' PROFESSIONALE in orchestre lirico-sinfoniche"*, la Tabella B allegata al D.M. 374/2017 stabilisce alla lettera b): *"b) attività professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare punti da 1 a 6"*. La Commissione per tale categoria, invece, al fine di attestare il punteggio



ritiene valido unicamente il documento sottoforma di contratto e la busta paga e comunque si riserva di valutare discrezionalmente in base alla rilevanza da lei stessa attribuita e senza specificare in cosa consiste tale rilevanza. Nella nota ai punti E) e F) della Tabella B la forma dei titoli che può essere oggetto di valutazione è molto varia. Infatti possono essere accettate anche le dichiarazioni autografe degli enti o delle compagnie teatrali presso i quali si sono svolte le prestazioni. Quindi la commissione ha interpretato in maniera restrittiva tale nota. Pertanto, il semplice attestato dell'ente presentato dalla ricorrente che attesta la performance professionale non è stato valutato.

IV) Quanto alla voce "**ATTESTATI**" per la partecipazione a corsi di perfezionamento, la Tabella B) allegata al D.M. n. 374/17 stabilisce alla lettera f): "*f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:*

- *allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2*
- *per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1".*

La Commissione ha invece, fissato i seguenti criteri: "**4. ATTESTATI:**

- *gli attestati di corsi di perfezionamento relativi alla strumento devono recare al dicitura "**effettivo**"; quelli di sola "**partecipazione**" non sono valutati;*
- *gli attestati di seminari, masterclass o altro, relativi ad acquisizioni di competenze musicali, sono valutati alla stregua della lettera g) della*



Tabella di valutazione, da 0,20 a 0,50 punti, in base alla durata ed affinità all'insegnamento per cui si richiede la valutazione:

- 0,5 punti nel caso in cui sia chiaramente specificato che si tratti di riconoscimento attinente allo strumento e in considerazione della rilevanza ad esso attribuita dalla Commissione;

- 0,2 punti se si tratta di riconoscimento non attinente allo strumento ovvero anche se attinente comunque tenuto conto della rilevanza ad esso attribuita dalla Commissione;

- le attività di progetto/laboratorio sono valutate, alla stregua della lettera g) della Tabella di valutazione, allegata al D.M. n. 374 del 01/06/2017, secondo i seguenti criteri di massima:

- 1 punto se la relativa durata sia pari o superiore a 80 giorni;

- 0,50 punti se la durata dell'attività sia pari o superiore a 40 giorni;

- 0,20 punti se la durata dell'attività sia inferiore a 40 giorni.

Si precisa che la Commissione si riserva, in ogni caso, di prescindere dai suindicati criteri in relazione alla rilevanza dell'attività prestata."

La Commissione ha, evidentemente, stabilito in modo del tutto discrezionale ed illegittimo, una diversa classificazione degli attestati riferiti ai corsi di perfezionamento, stabilendo che alcuni di questi, anziché rientrare nella valutazione di cui alla lettera f), in base ad una valutazione graduata, venissero invece valutati ai sensi della lettera g) "altre attività musicali documentate". Anche in questo caso è evidente come la decisione della Commissione sia contraria alla previsione



normativa vincolante, avendo stabilito una diversa classificazione di titoli che, invece, in modo inequivoco, il D.M. aveva stabilito come dovessero essere valutati. Gli attestati di partecipazione ai corsi di perfezionamento non possono certamente essere considerati quali "*altre attività musicali*", avendo una loro ben specifica connotazione.

Inoltre, non si reperisce alcuna facoltà, riservata alle singole Commissioni, di stabilire criteri che non siano uniformi sul piano nazionale. La predisposizione delle graduatorie di cui si discute, pur essendo di circolo e di istituto, sono comunque redatte a livello nazionale, contemporaneamente su tutto il territorio e gestite a livello centrale, ciò al fine di assicurare, evidentemente, una uniformità di valutazione in tutti i circoli ed istituti, al fine di evitare disparità ed incongruenze. E' per tale ragione, che risulta arbitrario stabilire quale punteggio dare in base alla durata delle attività di progetto/laboratorio (oltre 80, giorni, fra i 40 e gli 80 giorno, sotto i 40 giorni) se tale criterio discriminante non è applicato da tutte le Commissione nazionali che sono state chiamate a valutare le istanze quale quella della odierna ricorrente. Non si rinviene né nel Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, né nel D.M. n. 374/17 alcun potere riservato alle Commissione di stabilire quali titoli valutare e come valutarli.

V) Quanto alla voce "*CONCORSI*", la Tabella B) allegata al citato D.M. n. 374/17 dedica le lettere c) e d) così dispone: "*c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) da punti 1 a punti 3*" e "*d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche*"



di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di 6 da punti 1 a punti 3".

I criteri formulati dalla Commissione, a parte ribadire, come doveroso, la valutazione secondo tabella dei premi relativi allo strumento, ha tuttavia stabilito che: "...- *gli attestati di premi relativi ad altro strumento o in formazione quartetto o quintetto sono valutati alla stregua della lettera g) della Tabella di valutazione, secondo la rilevanza attribuita dalla Commissione.*

In ogni caso, relativamente ai premi conseguiti in concorsi nazionali e internazionali, la Commissione, valutatane la rilevanza, assegnerà a quelli di marginale rilievo lo stesso punteggio previsto per borse di studio e attestati di merito (ovvero lettera g)....", fissando arbitrariamente una diversa categorizzazione dei titoli attinenti ai Concorsi, escludendoli illegittimamente dalla valutazione di cui alle lettere c) e d) della Tabella allegata e trasferendoli, si ripete, arbitrariamente ed illegittimamente, nella valutazione di "*altre attività musicali documentate*" di cui alla lettera g). Anche in questo caso non si comprende sulla scorta di quale potere legittimante abbia agito la Commissione, dal momento che la norma nazionale vincolante, non ha previsto in alcun modo che i titoli relativi a concorsi potessero essere valutati al di fuori della relativa voce tabellare (lettera c) o lettera d) della Tabella B).

Da quanto sopra dedotto, si evidenzia come la Commissione abbia violato le norme vincolanti predisposte dalla normativa nazionale, individuando diversa e difforme classificazione dei titoli artistici



valutabili. In particolare la Commissione ha indiscriminatamente utilizzato la previsione residuale di cui alla lettera g) della Tabella B) lett. E per la valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti, ivi ricomprendendovi la valutazione di titoli che, invece, avevano una loro ben precisa connotazione (attività concertistica, corsi di perfezionamento, concorsi ecc....). La previsione di cui alla lett. g) è riservata invece, **per norma vincolante**, per ricomprendere le attività diverse da quelle elencate nelle precedenti lettere da a) a f) e non già come strumento di graduazione e valutazione delle predette attività, a discrezione della Commissione.

Il compito riservato alla Commissione era non già quello di rideterminare le categoria di valutazione dei titoli, ma di valutare i titoli presentati graduandone il punteggio all'interno di ciascuna categoria di appartenenza del titolo medesimo presentato dall'aspirante, e quindi già catalogato nelle varie categorie dall'aspirante sulla base dei criteri già definiti dal D.M. n. 374/2017.

Diversamente, invece, la Commissione che ha valutato i titoli della ricorrente ha stabilito una diversa griglia di valutazione, incidendo peraltro in modo illegittimo, anche sul punteggio finale attribuibile, in quanto i titoli valutabili in forza della lett. g) della Tabella potevano ricevere un punteggio di gran lunga inferiore rispetto alle altre voci.

Non solo.



La Condotta della Commissione ha importato una grave menomazione del diritto della ricorrente ad una corretta valutazione dei titoli artistici presentati. Infatti, se si leggono attentamente i cd. "*CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI*" predisposti dalla Commissione Pianoforte, e si ribadisce predisposti in un momento di gran lunga successivo alla pubblicazione del decreto e senza che alla Commissione la normativa affidi alcun potere in merito, si noterà come gli stessi in realtà, e in alcuni casi, rappresentino l'indicazione postuma dei titoli valutabili ed i loro requisiti di ammissibilità.

Nei criteri generali arbitrariamente predisposti dalla Commissione, al punto I, infatti, si legge: "*sono oggetto di valutazione i soli documenti redatti in lingua italiana o tradotti in lingua italiana come da normativa vigente*". Questo non è certamente un criterio di valutazione, ma un requisito di ammissibilità del titolo presentato dal candidato aspirante. Tale criterio non poteva, dunque, essere inserito postumo, cioè dopo che gli interessati, fra cui la ricorrente, avevano presentato le proprie domande, allegando i documenti ritenuti utili, ma tutti avrebbero dovuto essere posti in condizione di sapere secondo quali modalità presentare i titoli per la loro valutazione. E ciò è rilevante anche nel caso della ricorrente, la quale, per esempio, si è vista non valutati due titoli nella categoria corsi di perfezionamento perché "*manca traduzione*" (cfr. doc. in atti).

La valutabilità dei titoli stranieri **solo se ed in quanto tradotti in lingua italiana non era prevista nel D.M. n. 374 né era indicata fra le**



istruzioni e le note per la compilazione del Modello di riferimento

(Mod. A).

E' accaduto, ancora, che alcuni titoli di concorsi sono stati ritenuti non valutabili perché non riportavano la dicitura "Pianoforte", riportando solo la dicitura: "*Primo Premio sezione 7 categoria D*", come nel caso del "*Premio Lucia Iurleo*", ma nessuna specificazione era richiesta in sede di compilazione delle domande e produzione degli allegati, con la conseguenza di privare illegittimamente l'interessata della valutazione di titoli artistici invece ammissibili e valutabili. Ed invero la Tabella allegata al D.M. n. 374/2017 nulla dice sulla forma degli attestati concorsuali e dunque, la valutazione svolta dalla Commissione in relazione alla specificazione dello strumento è del tutto illegittima, anche in considerazione del fatto che i concorrenti non potevano sapere, prima dell'invio delle domande, che tale requisito (cioè la precisazione dello strumento rispetto alla classe di concorso, e specificamente "*Pianoforte*"), fosse elemento discriminante per la valutazione del titolo presentato.

E' evidente che le modalità di compilazione delle domande e dei documenti da produrre non solo dovesse essere resa nota prima dello scadere dei termine di presentazione, ma doveva essere uniforme per tutti gli aspiranti su tutto il territorio nazionale, dal momento che la modulistica e le regole sono state impartite con un decreto ministeriale da valere per tutte le Commissioni per evitare disparità di trattamento e violazione del principio della *par condicio*, che deve sempre ispirare la



condotta dell'amministrazione allorquando sia chiamata ad operare delle valutazioni di natura tecnico-discrezionale.

La Condotta della Commissione Pianoforte che ha valutato i titoli artistici della ricorrente, invece, si è arrogata il diritto di regolamentare la valutazione in modo del tutto arbitrario ed illegittimo, **non esistendo alcuna norma che affidasse alle singole Commissioni alcun potere al riguardo.**

La illegittimità delle determinazioni assunte dalla Commissione risulta inoltre evidente anche in considerazione del fatto che il Modulo predisposto dal Ministero per la presentazione della domanda e dei titoli, prevedeva che i singoli aspiranti indicassero i titoli artistici da sottoporre a valutazione indicandoli esattamente all'interno delle 7 sotto-categorie elencate al punto E dell'Allegato B.

Ogni aspirante, infatti, doveva inserire nelle sette voci predisposte i titoli ritenuti utili per quella tipologia di valutazione.

La Commissione avendo, a posteriori, stabilito diverse valutazioni dei titoli ha in modo illegittimo penalizzato la ricorrente che ha indicato alcuni titoli ovvero ne ha eventualmente omessi altri, sulla scorta delle regole generali conosciute al momento dell'invio della domanda.

Infine si segnala che leggendo la nota 13 delle istruzioni, si prevedeva espressamente che: *"Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento, la valutazione dei titoli artistici è effettuata da un'apposti commissione. Pertanto l'istituzione scolastica destinataria della domanda dovrà inoltrare i titoli artistici alla commissione. La commissione, ai fini della*



definizione del punteggio, può richiedere all'aspirante il perfezionamento entro breve termine della documentazione presentata.", dove si vede come, laddove la documentazione valida e formalmente acquisita al procedimento fosse stata ritenuta necessaria di un'integrazione ai fini del suo perfezionamento, la commissione ben avrebbe potuto ed anzi dovuto, interpellare la ricorrente per l'integrazione ritenuta necessaria e ciò non solo per la previsione contenuta nel "legge speciale" che regola il procedimento di cui oggi è causa, ma anche, e soprattutto, in forza della previsione normativa di carattere generale di cui all'art. 6, comma 1 L. n. 241/1990: *"Il potere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, che riconosce al responsabile del procedimento amministrativo il diritto di chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e ordinare esibizioni documentali, costituisce un istituto generale e, nel particolare settore delle selezioni diverse dall'evidenza pubblica, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione ed orienta l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti posseduti, attenuando la rigidità delle forme."*, così C.d.S., sez. IV, n. 50 del 12.1.2017, cfr. anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, n. 1924 del 23.10.2013; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, N. 2203 del 25.9.2013, solo per citarne alcune fra le tante.

Dunque, nel caso della ricorrente se la commissione nutriva dubbi sulla catalogazione di alcuni titoli aveva il potere/dovere di *"richiedere*



all'aspirante il perfezionamento entro breve termine della documentazione presentata".

B) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, in relazione alla valutazione.

La ricorrente, come precisato nella narrativa in fatto, ha allegato alla propria domanda ben 45 titoli artistici, che tuttavia, ed inspiegabilmente, senza alcuna motivazione, di fatto, nella maggioranza non sono stati valutati, in aperto contrasto con le prescrizioni di cui al richiamato punto E della Tabella B allegata al D.M. n. 374/17.

Si premette che si prenderà a riferimento la valorizzazione compiuta dalla Commissione nella seduta dell'1.12.2017, all'esito del reclamo presentato dalla ricorrente, seguendo il foglio così come consegnato in sede di accesso agli atti, sprovvisto di firma dei componenti della Commissione e non formalmente allegato al verbale medesimo.

Ancora, si ritiene utile segnalare che la numerazione sequenziale del foglio predisposto e consegnato, risulta diversa rispetto alla documentazione presentata dalla ricorrente in quanto alcuni titoli sono stati accorpati e valutati "in blocco" (si veda per esempio il n. 9 del foglio della Commissione ove si valutano contemporaneamente 10 titoli fra quelli presentati, e così il n. 20, ove sono valorizzati 8 titoli, ecc...).

Passando all'esame della valutazione dei titoli artistici della ricorrente si espone quanto segue.



In relazione ai titoli sub a): "a) Attività concertistica solistica in complessi musicali da camera (dal duo in poi)

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti

1" risulta omessa, comunque, erronea la valutazione dei titoli artistici presentati dalla ricorrente e pacificamente rientranti nella categoria di cui al punto a).

La Tabella B del D.M. 374/2017, come si è visto, alla lettera a) attribuisce all'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera dal Duo in poi, per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, il punteggio da 1 a 2.

In relazione a tale voce, la ricorrente ha prodotto la documentazione inerente 4 concerti (da n. 1 a n. 4 di cui al foglio riferito al verbale 1.12.2017):

- "Solo pianoforte -15 Aprile 2010"
- "Serata Shostakovich -12 settembre 2015"
- "Per capire la Musica/Seminario Concerto -18 maggio 2016"
- "Festival di maggio 2016 - 24 Maggio 2016"

Dalla scheda punti della commissione si apprende che:

- il primo titolo è stato ritenuto "n.v. (*allieva*)"
- il secondo titolo è stato ritenuto "n.v." (senza motivazione)
- il terzo titolo è stato valutato ai sensi della lettera g) della Tabella E quale "*altre attività musicali documentate*" con l'attribuzione di p. 0,20



- il quarto titolo ugualmente è stato valutato ai sensi della lettera g) della Tabella E quale "*altre attività musicali documentate*" con l'attribuzione di p. 0,20.

Sia le non valutazioni che la valutazione dei titoli in relazione alla lettera g), risultano immotivate ed in contrasto con la norma sia relativa alla procedura di inserimento nelle graduatorie, sia alla normativa che regola il procedimento amministrativo.

Innanzitutto non si comprende perché la Commissione abbia ritenuto che l'attività concertistica di un'allieva, non possa essere titolo valutabile. L'elemento da valutare è l'attività in sé considerata, cioè l'attività concertistica, e non già lo *status* dell'artista che esegue la *performance*.

A conferma di ciò si veda anche la nota ai punti E) ed F) della tabella B in cui si afferma che vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso, quando inevitabilmente si è nello status di allievi e ciò non può essere causa di esclusione. Inoltre **non vi è alcuna previsione di legge, né regolamentare, che abbia precisato che NON siano valutabili i concerti eseguiti come allievo**, dunque la decisione della Commissione è assolutamente illegittimità ed immotivata, oltre che arbitraria in quanto sganciata da ogni elemento prescrittivo contenuto nella normativa di riferimento. La Tabella B lettera E non pone, infatti, alcuna discriminazione dei concerti a seconda che vengano effettuati da allievi o meno.

La valutazione, invece, dei due titoli operata ai sensi della lettera g) risulta in contrasto con la normativa, dal momento che, come si è visto



sopra, la categoria disciplinata dalla lettera richiamata è residuale, ricomprendendo genericamente "altre attività musicali". Nel caso di specie, invece, i titoli presentati certificano esattamente un'attività concertistica, senza necessità di ricorrere ad altre e diverse catalogazioni dei titoli prodotti dalla ricorrente. Anche in questo senso, dunque, è evidente come la determinazione assunta dalla Commissione risulti illegittima e viziata sotto il profilo motivazionale.

Pertanto le valutazioni illegittime compiute dalla Commissione incidono in modo sensibile sul punteggio attribuito all'aspirante.

In relazione ai titoli sub b): *"b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare da punti 1 a punti 6"* la ricorrente ha presentato i seguenti 3 titoli (da n. 5 a n. 7 di cui al foglio riferito al verbale 1.12.2017):

- "Stagione Concertistica Componimenti 2014 - 12 Dicembre 2013"
- "Concerto dell'orchestra da Camera del Conservatorio di Matera a Bruxelles -12 Dicembre 2015"
- "Concerto dell'Epifania - 4 gennaio 2016"

Dalla scheda punti si apprende che:

- il primo titolo è stato valutato (peraltro solo all'esito del reclamo) ai sensi della lettera g) della Tabella B quale *"altre attività musicali documentate"* con l'attribuzione di p. 0,50
- il secondo titolo è stato ritenuto *"n.v. allieva"*
- il terzo titolo è stato valutato ai sensi della lettera g) della Tabella B quale *"altre attività musicali documentate"* con l'attribuzione di p. 0,20.



I titoli che la Commissione ha ritenuto valutabili, sono stati tuttavia ancora una volta valutati alla stregua del criterio residuale di cui alla lettera g) "*altre attività artistiche documentate*", senza alcuna motivazione in ordine a tale diversa valutazione, rispetto alla valenza del titolo, o meglio rispetto alla attività effettivamente eseguita dalla ricorrente.

Nella categoria di cui alla lettera b) in esame, è rilevante l'attività professionale e le prestazioni svolte dalla ricorrente erano esattamente prestazioni professionali, poiché ella fu contattata dagli organizzatori degli eventi e non dal Conservatorio, partecipando dunque non come allieva, come si evince dalle locandine. Queste sono state tutte allegate e sono parte integrante della domanda. Inoltre si specifica che:

- il concerto all'interno della stagione concertistica "Componimenti 2014" e il concerto dell'Epifania sono stati organizzati da Enti e associazioni che nulla a che fare con il conservatorio di Matera per cui la qualità di allieva non sussiste;

- al concerto "Componimenti 2014" la ricorrente ha allegato la dichiarazione ufficiale e formale del Presidente dell'Orchestra "Saverio Mercadante" che attesta l'avvenuta partecipazione in qualità di pianista. Stesse considerazioni vanno fatte per il concerto dell'Epifania in cui la ricorrente è nominata con il titolo di Maestro Concertatore.

Il primo titolo contempla una *performance* con pianoforte a 4 mani e orchestra; nel terzo titolo la ricorrente era maestro concertatore sempre all'interno di un'orchestra.



Nel caso di specie, invece, i titoli presentati certificano esattamente un'attività professionale, senza necessità di ricorrere ad altre e diverse catalogazioni dei titoli prodotti dalla ricorrente. Anche in questo senso, dunque, è evidente come la determinazione assunta dalla Commissione risulti illegittima e viziata sotto il profilo motivazionale.

Peraltro le valutazioni illegittime compiute dalla Commissione incidono in modo sensibile sul punteggio attribuito all'aspirante.

Quanto al titolo relativo al "Concerto dell'orchestra da Camera del Conservatorio di Matera a Bruxelles -12 Dicembre 2015", esso non è stato valutato, perché l'attività è stata svolta effettivamente dalla ricorrente in qualità di allieva. Tuttavia, se è legittima la non valutazione all'interno della categoria b), tuttavia detto titolo avrebbe dovuto essere comunque valutato della Commissione e, questa volta in modo corretto e coerente, quale attività valutabile ai sensi della lettera g). La condotta della Commissione ha immotivatamente ed illegittimamente sottratto il punteggio di almeno 0,20 alla ricorrente poiché il titolo non è stato ricondotto nella lettera g).

In relazione ai titoli sub c): "c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) da punti 1 a punti 3". Si è già visto, in relazione al precedente motivo di doglianza, che la Commissione nel determinare, illegittimamente, i criteri di valutazione ha precisato che: "- gli attestati di premi relativi allo strumento sono valutati come da tabella;



- gli attestati di premi relativi ad altro strumento o in formazione quartetto o quintetto sono valutati alla stregua della lettera g) della Tabella di valutazione, secondo la rilevanza attribuita dalla Commissione. In ogni caso, relativamente ai premi conseguiti in concorsi nazionali e internazionali, la Commissione, valutatane la rilevanza, assegnerà a quelli di marginale rilievo lo stesso punteggio previsto per borse di studio e attestati di merito (ovvero lettera g)....".

Sull'illegittimità di tale previsione si è già dedotto *supra*.

Nel merito della documentazione prodotta si sottolinea quanto segue.

La ricorrente ha presentato titoli relativi a 11 concorsi (n. 8 e n. 9 di cui alla scheda punti) di cui 7 con esito di Primo Premio e 4 con esito di Secondo Premio. Questi concorsi sono stati tutti svolti come pianista solista tranne due: il Concorso "Francisco Tarrega-2009" in cui la ricorrente partecipava in duo, pianoforte a 4 mani ed il "Concorso Lucia Iurleo-2016" in cui partecipava in duo pianoforte e clarinetto.

Inopinatamente di questi 11 titoli, 10 sono stati tutti genericamente e complessivamente valutati sempre con il criterio residuale di cui alla lettera g) in quanto, come si ricava dai verbali, sono stati valutati " $g\ 0,20 \times 10 = g\ 2,00$ ", mentre un titolo è stato ritenuto "*n.v. manca riferimento allo strumento*". Bisogna sottolineare che la lettera c) della Tabella B afferma che l'attribuzione del punteggio va fatta per "*ciascun esito*" e non complessivamente come è accaduto. Pertanto tutti gli 11 titoli avendo la natura specifica di titoli concorsuali devono rimanere all'interno della categoria della lettera c), devono essere valutati singolarmente secondo la



graduazione della lettera c) da punti 1 a punti 3 e mai possono essere ricondotti per tali motivi in altre categorie. In questa maniera l'operazione compiuta dalla Commissione incide in modo sensibile sul punteggio attribuito all'aspirante in quanto riconducendo tutto alla lettera g) il minimo da cui partire nel calcolo è p. 0,20. Inoltre, nel caso del collega della ricorrente, il M° Laterza verso cui si è fatto accesso agli atti, la Commissione non ha agito nella stessa modalità, poiché ha valutato i titoli concorsuali di Laterza nella lettera c), e non in g), tuttavia in maniera complessiva e non per ciascun esito. L'illogicità dell'operazione compiuta dalla commissione è a maggior ragione evidente per via di titoli che la ricorrente ha in comune con il M° Laterza.

In relazione al premio Concorso Internazionale di Musica Lucia Iurleo, la mancata valutazione risulta in evidente contrasto con quanto previsto sia dalle regole del procedimento che dall'art. 6 della L. n. 241/1990, per quanto sopra già evidenziato. La mancata indicazione dello strumento non può certamente essere motivo di non valutabilità, potendo la Commissione richiedere una precisazione e/o chiarimento all'aspirante.

In relazione ai 10 titoli tutti indistintamente accorpati e valutati alla stregua del criterio residuale, la carenza di motivazione e la illegittimità sono evidenti dal momento che non si comprende perché un'attività concorsuale svolta e riconosciuta anche dalla Commissione, la quale diversamente non l'avrebbe potuta valutare, e con esito per ciascun concorso espresso dalla interessata, che risulta classificata al primo o al secondo posto per ciascun concorso, non sia stata ricompresa nella



categoria sub lettera c), ma in quella marginale di cui alla lettera g). La previsione di cui alla Tabella B lettera E, come visto, richiedeva, ai fini della valutabilità, il conseguimento del primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali, senza alcun'altra specificazione. I titoli presentati dalla ricorrente attestano la partecipazione ai concorsi indicati puntualmente e la relativa collocazione finale entro i primi tre posti, come richiesto, per cui la valutazione con il criterio residuale risulta del tutto difforme ed in contrasto con la previsione normativa vincolante.

Inoltre non è stata fatta alcuna valorizzazione circa la graduazione del premio conseguito dalla ricorrente, primo o secondo, mentre tutti sono stati inspiegabilmente livellati, attribuendo per ciascuno titolo punti 0,20 indipendentemente dalla rilevanza del premio conseguito. I premi dalla ricorrente presentati sono nella maggioranza Primi Premi e di carattere internazionale, per cui era questa la rilevanza che avrebbe dovuto guidare la Commissione. Un primo premio è oggettivamente più apprezzabile di un terzo premio e comporta una qualità più alta del candidato.

Se la valorizzazione effettuata dalla Commissione è da ricondursi alla previsione di cui al Criteri adottati dalla stessa, con riferimento in particolare a: "*gli attestati di premi relativi ad altro strumento o in formazione quartetto o quintetto sono valutati alla stregua della lettera g) della Tabella di valutazione, secondo la rilevanza attribuita dalla Commissione. In ogni caso, relativamente ai premi conseguiti in concorsi nazionali e internazionali, la Commissione, valutatane la rilevanza,*



assegnerà a quelli di marginale rilievo lo stesso punteggio previsto per borse di studio e attestati di merito (ovvero lettera g)....", oltre a ribadire l'illegittimità di tale individuazione di nuovi e diversi criteri, di cui si è detto con il precedente motivo di doglianza, si sottolinea comunque la assoluta incoerenza nella valutazione svolta in relazione ai titoli presentati dalla ricorrente.

Se la Commissione ha stabilito (lo si ripete illegittimamente) che il concorso può essere ricondotto alla valutazione di cui alla lettera g) nel momento in cui tale premio riguarda o un altro strumento diverso dal pianoforte o un quartetto o quintetto, allora un solo concorso ha visto la ricorrente partecipare in duo con il clarinetto, ma l'interessata suonò sempre e soltanto il pianoforte; dove è evidente come il criterio arbitrariamente imposto dalla Commissione risulta comunque violato in quanto:

- lo strumento con il quale la ricorrente ha partecipato è afferente la cattedra avendo ella partecipato suonando il Pianoforte e non uno strumento diverso;
- la ricorrente ha partecipato in duo (non quartetto o quintetto).

Non vi è, dunque, ragione per NON valutare il titolo ai sensi della lettera c).

Altrettanto vale per i restanti concorsi che sono stati tutti di pianoforte.

E' evidente che la corretta valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente importerebbe un punteggio corrispondente a minimo 11 punti, contro i 2,00 malamente attribuiti.



In relazione ai titoli sub f): "f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:

- allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1".

La ricorrente ai fini della valutazioni dei titoli di cui alla lettera f) ha prodotto 10 *masterclass* di pianoforte (da n. 10 a n. 14 ; n. 21 di cui al foglio riferito al verbale 1.12.2017) come allieva effettiva nel Conservatorio.

Di questi 10 titoli:

- 2 sono stati ritenuti "*n.v. manca effettivi*"
- 2 sono stati ritenuti "*n.v. manca traduzione*"
- 1 è stato ritenuto "*n.v.*"

La mancata valutazione dei titoli risulta del tutto illegittima.

In primo luogo si rileva la mancata valutazione di 5 titoli, rispetto ai 10 presentati dalla ricorrente. Questa omissione è illegittima, in quanto in contrasto con le disposizioni vincolanti fissate dai criteri di valutazione di cui alla Tabella B) allegata al D.M. n. 374/17. La Commissione, infatti era tenuta a valutare ogni titolo presentato dall'istante e, in base alla valutazione svolta, avrebbe dovuto essere valorizzato in base alla tipologia ed alla rilevanza. Se dunque, dei titoli presentati dalla ricorrente quali *masterclass* 5 non sono stati ritenuti idonei a rientrare in tale voce, ben avrebbero dovuto essere fatti rientrare nella tipologia di cui alla



lettera g) (*altre attività musicali*) e valorizzati in quella categoria (punteggio da 0,20 a 1 p.). Sono stati del tutto ignorati.

Inoltre.

In relazione ai titoli non valutati o per mancanza della dicitura "effettivo" o per mancanza della traduzione, si rimanda a quanto detto in precedenza, circa l'arbitrarietà della previsione relativa alla modalità di presentazione del documento.

Ad ogni buon conto anche per questi titoli la Commissione poteva procedere ai sensi di quanto fissato dall'art. 6 della L. n. 241/1990, richiedendo all'interessata, come previsto nella nota 13 di cui al Modulo per la presentazione delle domanda, la regolarizzazione ed integrazione di quanto presentato.

Inoltre, se si prendono in esame i documenti presentati dall'interessata, si potrà facilmente ricavare come dei 10 attestati presentati, **ben 5 presentano i requisiti voluti dalla commissione, e precisamente:**

- Masterclass di pianoforte con il M° Fedeli Antonicelli 05-06 Aprile 2011
- Masterclass di pianoforte con M° Fedeli Antonicelli 23-24 Aprile 2013
- Masterclass di pianoforte con M° Giovanna Valente 14-16 febbraio 2014
- Masterclass di pianoforte con M° Giovanna Valente 15 febbraio 2015
- Masterclass laboratorio musica d'insieme M° Alessandro Moccia 12-15 settembre 2016



con la conseguenza che detti attestati, che implicano la qualità di allievo effettivo, dovranno essere valutati con l'attribuzione del corretto punteggio di cui alla lettera f) pari a (almeno) punti 5.

In relazione ai titoli sub g): "g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1" la ricorrente ha prodotto 17 titoli (da n. 15 a n. 24, escluso in n. 21 che rientra in lettera f) di cui al foglio riferito al verbale 1.12.2017). Tali titoli risultano sommariamente valutati, con riferimento all'elenco allegato al verbale dell'1.12.2017, come segue:

"20) g 0,10 x 8 = 0,80 g

22) g 0,40 (0,10x4 gg)

23) g 0,10 x 2 = 0,20 g

24) g 0,60(0,20 x 3 anni)".

I punteggi attribuiti sono errati e comunque illegittimi.

La Tabella B allegata al D.M. n. 374/2017 al punto E lettera g) stabilisce, come sopra riportato, un punteggio minimo e massimo così determinato: "*(per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1*". Tale punteggio è fissato a livello ministeriale, e dunque nazionale, da valere per tutte le Commissioni.

Non solo.

Non è previsto che la Commissione possa modificare il punteggio a propria disposizione in modo discrezionale, in quanto, è evidente, ciò comporterebbe una insanabile disparità di trattamento fra gli aspiranti alle graduatorie in tutto il territorio nazionale.



Ciò posto è evidente che l'attribuzione di un punteggio pari a 0,10 p. per quasi tutti i titoli presentati, se non è frutto di un errore materiale, è decisamente un atto illegittimo in quanto in contrasto con la previsione normativa del procedimento di valutazione che, si ripete, prevede come punteggio minimo per ciascun titolo 0,20.

Dunque, innanzitutto, e come peraltro accaduto in relazione alla valutazione dei titoli del Prof. Fabrizio Riso, l'attribuzione del punto 0,10 in relazione a titoli valutati sub lettera g) è palesemente errata. I titoli dal n. 15 al 19 non sono stati oggetto di valutazione poiché comprendono 3 saggi, 1 seminario e 1 concerto. Però si ricorda che siamo nella lettera g) che è categoria residuale, per cui essendo questi titoli stati scrupolosamente presentati allegando locandine, dichiarazioni di enti ecc., la Commissione non poteva arbitrariamente decidere di escluderli. Per cui, anche attribuendo a ciascuno di essi il minimo p.0,20 si ottiene **1**, in luogo di una omissione totale.

Alla ricorrente pertanto, dovrà essere attribuito il miglior punteggio derivante dalla correzione dell'errore in cui è incorsa la Commissione in relazione ai titoli indicati, nella tabella punti allegata al verbale 1.12.2017, e precisamente:

p. 1,60 in luogo di 0,80 per i doc. indicati sub 20)

p.1 in luogo di 0,50 per i documenti indicati dal **sub 10 al sub 14** in quanto questi essendo stati esclusi dalla commissione dalla lettera f) poiché "*n.v. manca effettivo*" e "*n.v. manca traduzione*", non possono essere del tutto ignorati, ma devono essere ricondotti nella categoria



residuale g). I documenti sub 21 vanno collocati nella lettera f) in quanto per questi è presente la dicitura "effettivo";

p. 1 in luogo di 0,40 per i doc. indicati sub 22), laddove la Commissione valorizza, come si evince dalla scheda punti, unicamente il titolo di accompagnamento pianistico al Premio nazionale delle Arti dal 26 al 29 aprile 2017 presentato come segue: "22 g 0,40 (0,10 x 4 gg)", e non tiene per nulla conto dell'altro titolo, ossia la docenza presso la Scuola di musica e delle Arti Amatiè, ricondotto dalla commissione sempre al sub. 22. Il punteggio di 1 scaturisce da 0,80+0,20 in quanto è illegittimo valutare a partire da 0,10. in luogo di quello minimo previsto *ex lege* di 0,20;

p. 0,40 in luogo di 0,20 per i doc. indicati sub 23).

Non si comprende perché la Commissione, pur avendo avuta l'opportunità di rettificare il punteggio sia in sede del reclamo dalla ricorrente sollecitato (e che ha avuto esito in data 1.12.2017), sia in sede dell'ultima rivalutazione in autotutela in data 30.1.2018, della quale, si precisa, non si conoscono le ragioni che hanno portato alla attribuzione di (soli) ulteriori 2 punti rispetto a quelli già (rettificati), non abbia proceduto alla corretta attribuzione dei punteggi in considerazione del fatto che, come detto e ripetuto, **non esiste il punteggio minimo** di 0,10. La Commissione ben avrebbe potuto riconoscere l'eventuale errore materiale data la sua evidenza.

A questi titoli della lettera g), poi, va aggiunto anche quello relativo al "Concerto dell'orchestra da Camera del Conservatorio di Matera a



Bruxelles - 12 Dicembre 2015", che la Commissione non ha valutato, perché l'attività è stata svolta effettivamente dalla ricorrente in qualità di allieva, ma che ben avrebbe potuto essere valutato alla stregua della categoria g).

Alla luce delle considerazioni sopra dedotte consegue che alla ricorrente si devono attribuire i seguenti punteggi:

Totali dei titoli allegati alla domanda n. 45

Lettera a) della tabella B = Attività concertistica

Punti da 1 a 2 4 titoli x 1 = **4 punti**

Lettera b) della Tabella B = Attività professionale in orchestra

Punti da 1 a 6 2 titoli x 1 = **2 punti**

Lettera c) della Tabella B = Concorsi nazionali ed internazionali

Punti da 1 a 3 11 titoli x 1 = **11 punti**

Lettera f) della Tabella B = Corsi di perfezionamento-*masterclass*

Punti da 1 a 2 5 titoli x 1 = **5 punti**

Lettera g) della Tabella B= altre attività musicali documentate

Punti da 0,2 a 1 23 titoli x 0,2= **4,60 punti**

e così per un totale di 26,60 punti a fronte dei 7,60 p. attualmente attribuiti. L'attribuzione deve riguardare il maggior punteggio di 19 p. al fine di giungere al punteggio finale di 26,60.



La ricorrente, in sede di accesso agli atti, ha inoltre potuto verificare i titoli artistici presentati da altro concorrente, il Prof. Laterza e la valutazione che la Commissione ha fatto.

Si rilevano delle incongruenze rispetto al trattamento riservato alla ricorrente, nonostante la identità di titoli.

In particolare, **con riferimento ai titoli inerenti la partecipazione a Concorsi** (lettera c) della Tabella B), si segnala quanto segue.

La ricorrente ha alcuni titoli in comune con Laterza, che tuttavia a lei sono stati valutati in maniera penalizzante.

In particolare.

a) La ricorrente ha partecipato al 5° concorso pianistico Benedetto XIII del 12-15 marzo 2009 a Gravina. In quel concorso il Sig. Laterza si è classificato primo e la ricorrente seconda.

Ora, quel titolo è stato valutato per il Laterza, alla stregua della lettera c), mentre per la ricorrente esso è stato valorizzato in base alla lettera g), con attribuzione di 0,20 p. Si noti che: l'attestato è stato acquisito lo stesso giorno dallo stesso ente, poiché le prove si sono tenute nella stessa giornata e nella stessa sala concerti e sia la ricorrente che Laterza concorrevano nella stessa categoria. In entrambi gli attestati è riportato semplicemente sezione giovani talenti categoria C.

Nonostante ciò, nel caso della ricorrente tale titolo è stato ritenuto "*n.v. manca riferimento allo strumento*", mentre per il Prof. Laterza, invece, non sono state mosse queste critiche, valutando il titolo nella propria categoria, ossia lettera c).



b) Sia la ricorrente che il Prof. Laterza hanno partecipato al concorso internazionale Musicale "Musica Mundi" a Taranto, l'unica differenza è che la ricorrente vi ha partecipato nel maggio del 2015 qualificandosi primo premio assoluto, mentre Laterza vi ha partecipato a maggio 2016, anch'egli con primo premio assoluto.

Entrambi hanno conseguito, nel concorso, il medesimo punteggio (100/100) ed in entrambi gli attestati non è specificato lo strumento, ma solo la categoria di concorso.

Nonostante la totale identità dei titoli, quello della ricorrente è stato valorizzato con il criterio residuale di cui alla lettera g), mentre il titolo conseguito dal Prof. Laterza è stato valutato alla strega della lettera c).

c) Analogamente è accaduto in relazione al Concorso internazionale Euterpe a Corato. La ricorrente vi ha partecipato a giugno del 2012 attestandosi seconda, Laterza ha partecipato giugno 2009 attestandosi secondo.

Nonostante la identità del titolo e della graduazione del premio, il titolo presentato dalla ricorrente è stato valorizzato con il criterio residuale di cui alla lettera g), mentre il titolo conseguito dal Prof. Laterza è stato valutato alla strega della lettera c).

La disparità di trattamento ed illogicità della condotta della Commissione si rende evidente.

Con riferimento ai titoli inerenti i corsi di perfezionamento, si segnala quanto segue (lettera f) della Tabella B).



Come risulta evidente dal verbale di valutazione dei titoli presentati dal Prof. Laterza, i suoi titoli sono stati valorizzati alla stregua della lettera f), con punteggio che va da un minimo di 1 a un massimo di 2 punti.

Il Prof. Laterza e la ricorrente hanno in comune, fra gli altri, il titolo relativo al masterclass del M° Fedele Antonicelli aprile 2013. A tale master hanno partecipato insieme e hanno ottenuto dal conservatorio di Matera lo stesso identico certificato con la dicitura "allievo effettivo" in aderenza sia al decreto che agli ulteriori criteri della commissione. Per Laterza tale titolo ha fruttato 1 punto in quanto valutato ai sensi della lettera f), per la ricorrente quello stesso titolo è stato valutato con il criterio residuale di cui alla lettera g) con l'attribuzione di soli 0,20 p.

Con riferimento alle altre attività musicali documentate (lettera g) della Tabella B) si rileva che il titolo presentato dalla ricorrente e concernente il Seminario "Maestro di Te stesso" del M° Federica Righini riguardante i metodi didattici di insegnamento frequentato a marzo 2016 a Matera è il medesimo frequentato dal Prof. Laterza sebbene questi lo abbia indicato con la dicitura *"Corso sui "Principi fondamentali, struttura e fondamento dell'eccellenza nell'esecuzione musicale" (Healthy foundations in High performance music") con M° Federica Righini (7-8 marzo 2016) – Matera"*. Orbene, per quest'ultimo il titolo è stato ritenuto valutabile e valorizzato con 0,20 p., mentre lo stesso titolo presentato dalla ricorrente non è stato affatto valorizzato.

Dove si vede, ancora una volta, la immotivata ed ingiustificata disparità di trattamento operata dalla Commissione.



In conclusione risulta evidente come l'attribuzione dei punteggi operato in relazione ai titoli artistici presentati dalla ricorrente è viziato sia per le illegittime determinazioni assunte dalla Commissione che ha travalicato i poteri che le sono per legge attribuiti, stabilendo criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli da valere su tutto il territorio nazionale, sia postumi rispetto alla presentazione della documentazione da parte degli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie; sia in relazione alla concreta attribuzione dei punteggi ai titoli presentati dalla ricorrente.

P.Q.M.

in forza di tutte le ragioni ed argomentazioni in fatto ed in diritto sopra esposte e delle altre di cui si fa riserva, la ricorrente, come in atti assistita, rappresentata e difesa, chiede all'Ill.mo Tribunale adito (in veste di Giudice Unico del lavoro), espletati tutti gli incombeni di rito, di fissare l'udienza di discussione, all'esito della quale e di ogni più opportuno incombente istruttorio accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, disapplicato ogni atto amministrativo illegittimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta ed in accoglimento del presente ricorso

1) **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il corretto punteggio totale di **almeno p. 26,60** in relazione ai titoli artistici presentati e da valutarsi sulla base della Tabella B lettera E allegata al D.M. n., 374/2017, in luogo di quello allo stato attribuito e



pari a p. 7,60, ovvero quello maggiore derivante dalla corretta valutazione dei titoli presentati;

e per l'effetto

2) **ORDINARE** all'Amministrazione convenuta, di riformulare la graduatoria definitiva relativa alla domanda di inserimento in III fascia per le graduatorie di istituto 2017-2020, classe di concorso AJ 55 e AJ56, Istituto Capofila Liceo "Laura Bassi", posizionando correttamente la concorrente dalla posizione attualmente ricoperta a quella idonea rispetto al maggiore punteggio ottenuto.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. Copia della domanda presentata dalla ricorrente ai fini dell'inserimento nella e relativi allegati (da 1.1 a 1.56);
2. Copia del reclamo presentato dalla ricorrente in data 24.11.2017;
3. Copia istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 14.12.2017;
4. Copia del verbale della seduta di Commissione in data 20.11.2017 ed allegata scheda punti;
- 4 bis) Copia dei criteri di valutazione senza data;
5. Copia del verbale della seduta di Commissione in data 1.12.2017 ed allegata scheda punti;
6. Copia istanza accesso agli atti presentata per conto della ricorrente in data 12.1.2018;
7. Copia del verbale di accesso agli atti in data 12.1.2018;
8. Copia comunicazione in esito ad istanza di accesso agli atti in data 12.1.2018;



9. Copia della documentazione rilasciata a seguito di accesso agli atti inerenti i titoli e la scheda punti del Prof. Laterza e Prof. Riso:

- 9.a) Titoli artistici Prof. Laterza

- 9.b) Titoli artistici Prof. Riso;

10. Copia D.M. n. 374/2017 e allegata Tabella B;

11. Provvedimento rettifica del 30.1.18.

12. Circolare MIUR

Si chiede altresì, qualora ritenuto opportuno da parte dell'adito Giudice, di disporre in contraddittorio una verifica in relazione alla valutazione dei titoli artistici presenti dalla ricorrente.

Ai sensi dell'applicazione della vigente normativa in materia di versamento del contributo unificato, in base al T.U. N. 115/2002 (come modificato dalle ll. nn. 311/2004, 122/2010 e 111/2011), si dichiara che la presente controversia di valore indeterminabile € 259,00.

Bologna, 16 aprile 2018

(Prof. Avv. Antonio Carullo)

